

C.C. n. 7 del 11/05/2020

OGGETTO: Esercizio della facoltà prevista, con riferimento al bilancio consolidato, dal vigente comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita:

“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.”;

Considerato che, in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

Considerato che la popolazione residente del Comune di Cappella Cantone rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;

Considerato che finora il bilancio consolidato è stato approvato, solo per l'esercizio 2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17.09.2018;

Considerato che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

Visto il vigente TUEL ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

Considerato che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del bilancio consolidato;

Visto il punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.”;

Considerato che il Comune di Cappella Cantone non si trova nella situazione di cui al sopra richiamato punto 3.1;

Ritenuto di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, a partire dal bilancio consolidato 2018 (il cui termine di approvazione è fissato, dal comma 8 dell'art. 151 del TUEL, al 30 settembre 2019), in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Cappella Cantone, non presenta una valenza informativa significativa;

Ritenuto altresì di dover esonerare l'Ufficio Ragioneria da tale incombenza, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;

Precisato che la facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL non riguarda la tenuta della contabilità economico-patrimoniale;

Visto il vigente Statuto comunale;

Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione;

Con voti favorevoli n. 9, contrari. ==, astenuti n. == da 9 Consiglieri presenti votanti;

DELIBERA

1. per le motivazioni in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato per l'anno 2019, la cui scadenza è fissata al prossimo 30 settembre;
2. di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all'Organo di revisione dell'Ente;
3. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui al comma 1 dell'art. 49 del TUEL, che si allegano all'originale.

Inoltre,
con apposita votazione, di cui n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

(Prov. di Cremona)

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 11/05/2020

Adunanza **ordinaria** di **prima** convocazione

OGGETTO: Esercizio della facoltà prevista, con riferimento al bilancio consolidato, dal vigente comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL.

L'anno **duemilaventi**, addì undici del mese di **Maggio** alle ore 18.30 nella sede Municipale.

Previa l'osservanza i tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Cognome e nome	P	A	Cognome e nome	P	A
MONFREDINI Francesco	X		CATTANEO Anna	X	
TADI Pierluigi	X		FRITTOLI Giuseppe Angelo		X
ZANI Egidio	X				
BETTONI Simona Iside		X			
TREVISI Paola	X				
ROZZA Sara	X				
CHIOZZI Angelo	X				
ANTONIOLI Giovanni Paolo	X				
DOLFINI Costantino	X				
Presenti n. 9			Assenti n. 2		

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. **Dr. Pietro Fernando Puzzi**, il quale provvede alla redazione del presente verbali

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Monfredini Francesco**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

***Seduta svolta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del DL n. 18 del 17/04/2020**

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

Provincia di Cremona

Allegato alla delibera
C.C. n.7 del 11/05/2020
Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:

Esercizio della facoltà prevista, con riferimento al bilancio consolidato, dal vigente comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

Cappella Cantone, li 11/05/2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

Cappella Cantone, li 11/05/2020

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

- Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

Cappella Cantone, 26/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,

certifica

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone,, 11/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

*Copia conforme all'originale
Cappella Cantone, li 26/05/2020*

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi